



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 161 Data 30/06/2016	OGGETTO: DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31, COMMA 4 DEL D.P.R. n. 380/2001 E SUCC. MOD. PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.
----------------------------------	--

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 11.50 nella sala delle adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presente	Assente
1	Buratti Umberto	Sindaco		X
2	Molino Michele	Vice Sindaco	X	
3	Tommasi Emanuele	Assessore Effettivo		X
4	Felici Alessio	Assessore Effettivo	X	
5	Nardini Rachele	Assessore Effettivo	X	
			3	2

Assume la presidenza il signor Michele Molino, Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale cav. dr. Sergio Camillo Sortino.

Il Vice sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D.L. 12/11/2014 n. 133 c.d. “sblocca Italia” è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all’art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha introdotto sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, modificando l’art. 31 rubricato “*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*” del D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- che la modifica consiste nell’aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:

“4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.”

- che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune, qualora alla scadenza del termine fissato per l’esecuzione ne accerti l’inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000 euro a euro 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l’ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

- che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE;

- che la Regione non ha ad oggi assunto provvedimenti tesi ad aumentare l’importo delle sanzioni, facoltà attribuita dal comma 4-quater dell’art. 31 in merito all’applicazione delle sanzioni;

Atteso:

- che il Comune deve graduare l’applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., dal minimo di €. 2.000 al massimo di €. 20.000, ferma restando l’applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all’art. 27 comma 2 del DPR 380/2001;

- che a tal fine si ritiene di dover fissare i parametri sulla base di quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

- che i proventi delle sanzioni saranno incamerati dal Comune e destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Valutato che la somma da applicare più congrua sia pari a 250,00 €/mq, per gli interventi che quantificabili in termini di superficie, e in 100,00 €/mc per quelli quantificabili in volume;

Visto l’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;

Accertata la competenza a procedere ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.000 a €. 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 saranno determinate con i seguenti parametri:
 - a) Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume lordo: *2.000 euro*;
 - b) Interventi che hanno comportato aumento di superficie: *250,00 euro/mq* (si applica la sanzione minima di euro *2.000* e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
 - c) Interventi che hanno comportato aumento di volume lordo: *100,00 euro/mc* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
 - d) Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3* (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
 - e) Interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 dpr 380/2001 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato: *si applica la sanzione di euro 20.000.*
- 2) **Di dare atto che** le sanzioni di cui sopra, saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione e messa in pristino i cui termini non sono ancora scaduti alla data di adozione del presente provvedimento, mentre per le ordinanze i cui termini per la messa in pristino sono scaduti tra il 12/11/2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia) e la data di adozione del presente provvedimento verrà applicata la sanzione minima pari a 2.000 euro, con l'esclusione degli interventi ricadenti nei casi di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001 per la quale verrà applicata la sanzione di € 20.000;
- 3) **Di trasmettere** la presente all'ufficio ragioneria per quanto di competenza e per la creazione del capitolo in entrata nella prossima variazione di bilancio;
- 4) **Di comunicare** l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari a norma dell'art. 125 del D. Lgs 267/2000.

Indi sempre con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
F.to Michele Molino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 12/07/2016 per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 12/07/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino

- E' stata trasmessa in elenco con lettera in data 12/07/2016, ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
- **che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2016:**
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000).

Dalla Residenza Comunale 12/07/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino
